



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



Quaderno 1

I tempi dei procedimenti amministrativi telematici nel contesto dei procedimenti complessi

DGR n.304/2016 Progetto Strategico Regionale CalabriaImpresa.eu

Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale

(per come rettificato dalla DGR 373/2017, integrato dalla DGR 248/2018 e DGR 300/2022)



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



Informazioni sul documento

Nome Progetto:	Calabrialmpresa.eu		
Versione Documento:	1.0	Data Versione Documento:	20/11/2023
Redatto da:	Avv. Gilda Summaria Dott.ssa Caterina Errigo Ing. Ivan Vacatello		
Revisionato da:	Dott.ssa Roberta Paviglianiti		

Storia delle versioni

N. Ver.	Data Ver.	Note
1.0	20/11/2023	Prima versione



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo	4
3. Decorrenza del termine di conclusione del procedimento	8
4. Sospensione o interruzione del termine del procedimento	10
5. I termini per il coinvolgimento degli enti competenti nel procedimento.....	14
6. Rilevanza giuridica del silenzio nei rapporti tra amministrazione e privato	14
7. I termini nei procedimenti in conferenza di servizi.....	19
7.1 La Conferenza di Servizi semplificata asincrona.....	19
7.2 La Conferenza di Servizi simultanea sincrona.....	20
7.3 Disciplina transitoria per accelerare il procedimento in Conferenza dei Servizi	22
7.4 Le altre tipologie di conferenza di servizi previste dalla legge e gestite dai portali regionali	23
8. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento	24
9. Attivazione del potere sostitutivo	25
10. Misurazione dei tempi dei procedimenti	26



1. Premessa

Il presente documento, redatto dall'Ufficio SURAP della Regione Calabria, ha l'obiettivo di fornire indicazioni utili ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che operano nell'ambito dei sistemi regionali CalabriaSUAP e CalabriaSUE per la gestione telematica dei procedimenti relativi alle attività di impresa (di competenza del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) ed alle attività di edilizia privata (di competenza del SUE – Sportello Unico per l'Edilizia), con particolare riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ed alle conseguenze nel caso in cui tali termini non vengano rispettati.

Le indicazioni si fondano sulla legge 7 agosto 1990 n. 241 – *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i. e la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 - *“Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”* e s.m.i., al fine di facilitare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e sburocraziazione dell'azione della PA, da tempo al centro dell'agenda di governo centrale e periferico.

Il legislatore considera il *tempo* dell'azione amministrativa un elemento essenziale ed imprescindibile nella gestione dei procedimenti ed è intervenuto più volte sugli articoli 2 (conclusione del procedimento) e 2 bis (conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento) della legge n. 241 del 1990, al fine di velocizzare l'azione della PA, senza per questo renderla meno puntuale.

Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento ha normalmente ricadute negative sotto diversi profili:

- a) in termini generali comporta un tardivo perseguimento degli interessi (pubblici e/o privati) propri del provvedimento finale, con evidente pregiudizio per l'interesse pubblico che il provvedimento amministrativo deve per legge perseguire (si pensi al tardivo inizio di una attività economica e al tardivo inizio di un servizio pubblico di particolare importanza per i cittadini);
- b) relativamente ai cittadini destinatari del provvedimento, il fattore tempo e, segnatamente, il mancato rispetto dei termini per l'adozione dei provvedimenti può determinare una ridotta utilità, o addirittura l'inutilità, nei loro confronti di alcuni provvedimenti tardivi (ad esempio la tardiva erogazione di un contributo pubblico, che interviene – quando l'impresa privata ha abbandonato l'iniziativa economica o, peggio, che interviene quando l'impresa è oramai fallita proprio a causa del ritardo nella erogazione della sovvenzione);
- c) relativamente all'Amministrazione, il ritardo ed i danni da esso derivanti possono determinare ipotesi di responsabilità a carico della stessa, specie in favore del destinatario del provvedimento finale;
- d) relativamente ai dirigenti, può comportare ipotesi di responsabilità disciplinare e amministrativo patrimoniale di fronte alla Corte dei conti, nonché effetti negativi in termini di valutazione delle performance individuali, sia del dirigente che del responsabile del procedimento.

Per tali motivi, l'Ufficio SURAP della regione Calabria intende supportare gli operatori della PA coinvolti nei procedimenti amministrativi complessi, nel processo di miglioramento continuo e di aggiornamento, fornendo il presente quaderno che possa dare, in poche pillole, un quadro chiaro e contestualizzato delle norme vigenti in materia.



2. Obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo

La gestione telematica del procedimento è soggetta alle medesime disposizioni normative dei procedimenti gestiti in maniera tradizionale, pertanto, è necessario ed opportuno che tutti gli attori pubblici dei sistemi regionali CalabriaSUAP e CalabriaSUE siano coscienti dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di tempi e modalità di gestione dei procedimenti amministrativi.

Capita ancora frequentemente, infatti, che i procedimenti amministrativi attivati tramite i due portali regionali, non soltanto non vengano conclusi con l'emissione dell'atto espresso, ma addirittura neanche presi in considerazione o istruiti dagli operatori delle PA coinvolte. Tale comportamento implica importanti responsabilità sia civili che penali per gli stessi operatori e per le PA coinvolte, provocando danni e ritardi per le imprese ed i cittadini.

Si richiama, altresì, la disposizione di cui all'articolo 65, comma 1-ter del decreto legislativo n. 82/2005 (di contenuto analogo alla disposizione generale dettata al comma 9 dell'articolo 2 legge n. 241/1990) per la quale *"Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso"*.

In tema di obbligo di conclusione del procedimento in tempi certi, l'articolo 2, ai commi 1 e 2, della Legge n. 241/1990 così dispone:

"1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni".

L'articolo 29, comma 2-bis, della legge 241/90 ritiene il termine (certo) di conclusione del procedimento annoverabile tra i LEP (livelli essenziali delle prestazioni) di cui all'articolo 117, lettera m) della Costituzione da garantire sull'intero territorio nazionale¹, mentre il comma 2-quater dello stesso articolo dispone che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possano stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma solo livelli ulteriori (intesi come superiori) di tutela.

Nel merito la legge della Regione Calabria n. 19/2001 all'articolo 19 (Termini per la conclusione del procedimento) prevede:

¹ Il comma 2-bis dell'articolo 29 della legge 241/90 include tra i livelli essenziali delle prestazioni anche la partecipazione dell'interessato al procedimento, l'individuazione di un responsabile e la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti. Il comma 2-ter dello stesso articolo 29, stabilisce che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni anche le disposizioni della legge 241/90 sulla presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi



- “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, l’amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati.*
- 2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro: (.....)*
- d) trenta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza dei dirigenti.*
- 4. Il superamento del termine comunque non assolve l’Amministrazione dall’obbligo di adottare il provvedimento amministrativo finale ancorché in ritardo.”*

Le norme sopra richiamate, in applicazione dei principi di celerità e certezza dell’azione amministrativa, sono volte ad assicurare la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, entro un tempo certo, ritenuto dal legislatore ragionevole e sostenibile sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa.

Tale obbligo è previsto anche quando la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata², con la possibilità, in questo caso, di adottare un provvedimento redatto in forma semplificata.

La possibilità di redigere il provvedimento in forma semplificata consente alle amministrazioni di far fronte a situazioni, o periodi, particolari nelle quali possono pervenire un numero inusuale di richieste aventi solitamente analogo contenuto, a volte anche pretestuose o manifestamente infondate.

Va, al riguardo, osservato e ribadito che il cittadino ha sempre diritto ad ottenere una risposta ad ogni sua istanza, anche nelle ipotesi in cui la stessa sia stata erroneamente indirizzata ad un ufficio incompetente a pronunciarsi sulla richiesta, essendo dovere di quest’ultimo trasmettere sollecitamente la richiesta all’ufficio competente, in base al principio generale di correttezza e di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino, nonché in applicazione, estensiva, dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199³.

Il termine di conclusione del procedimento previsto dall’articolo 2 della Legge n. 241/1990 ha natura ordinatoria⁴ e funzione acceleratoria⁵ e, pertanto, la scadenza del termine non consuma il potere di provvedere dell’amministrazione e l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso permane anche dopo la scadenza dello stesso. Tale evenienza è ribadita anche dal comma 4 dell’articolo 19 della L.R. 19/2001 e riguarda, chiaramente, i procedimenti in cui non si applica l’istituto del silenzio assenso.

Tale interpretazione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato: *“Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall’articolo 2 della legge n. 241/1990, non ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, pur dando luogo alle conseguenze previste dal medesimo articolo 2 e dal successivo*

² Legge 241/90, articolo 2, comma 1, secondo periodo.

³ Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 – *“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”*

⁴ Il **termine ordinatorio** viene così definito se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di ‘ordinare’ un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti, perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.

⁵ Il **termine acceleratorio** è tale quando indica il momento entro il quale un atto può essere o deve essere compiuto



articolo 2-bis della medesima legge n. 241/1990, non incide di per sé sulla validità del provvedimento successivamente adottato.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 2021, n. 6255).

Va, al riguardo, ricordato che la scadenza del termine per la conclusione del procedimento comporta la qualificazione dell’operato omissivo dell’Amministrazione in termini di inadempimento, con possibilità per l’interessato di presentare ricorso al TAR per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per far, conseguentemente, cessare l’inerzia anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.

A tal proposito l’articolo 12, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 ha introdotto il comma 8-bis all’articolo 2 della Legge 241/90, prevedendo che le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 bis, comma 2, lettera c) (*scadenza dei termini per l’invio degli atti di assenso in conferenza semplificata asincrona*), 17 bis, commi 1 e 3 (*scadenza dei termini previsti per l’applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni*), 20, comma 1 (*decorso il termine previsto per la formazione del silenzio assenso*), ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 ter, comma 7 (*dopo l’ultima riunione della conferenza di servizi simultanea, scaduti i termini previsti per la conclusione dei lavori*), nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, *adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **siano inefficaci***, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 novies (possibilità di ricorrere all’annullamento d’ufficio), ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni

È necessario, dunque, che i responsabili del procedimento (RUP) concludano i procedimenti avviati tramite il portale CalabriaSUAP o CalabriaSUE, procedendo ad inserire, nei termini previsti dalla normativa, il provvedimento finale di chiusura del procedimento, che tenga conto dei pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant’altro acquisito nel corso dell’iter.

Il provvedimento finale – firmato digitalmente - va inserito nella sezione “*Dati generali*” della pratica.

Gestione provvedimento finale

Il provvedimento firmato digitalmente va inserito nel sistema attraverso il tasto "sfoggia" sottostante.

allega file provvedimento finale

[Sfoggia](#) [Carica provv. finale](#)

Domicilio elettronico della pratica

L’inserimento del provvedimento comporta – in base all’esito dello stesso (favorevole, favorevole con prescrizioni o negativo) – il cambio automatico di stato della pratica in “*Archiviata*” (nel caso dei primi due esiti) o “*Esito negativo*” (nell’ultimo caso). Il sistema notifica ed invia il provvedimento finale a tutti gli Enti coinvolti nei procedimenti, sulla base della selezione decisa dall’operatore di sportello in fase di inserimento dello stesso.



Gestione stato della pratica

La stato della pratica attualmente è: **Archiviata**

cambio status pratica

Archiviata

Gestione provvedimento finale

Il provvedimento firmato digitalmente va inserito nel sistema attraverso il tasto "sfoglia" sottostante.

allega file provvedimento finale

Sfoglia

Carica provv. finale

Provvedimenti generati ed inseriti a sistema

DATA E ORA PROVVEDIMENTO	SCARICA	STATO FIRMA	INVIATO A
10-11-2021 13:13			Ufficio sportello unico - 10/11/2021 13:14:58 10/11/2021 Ufficio tecnico - 10/11/2021 13:14:58 Ufficio commercio - S: 10/11/2021 13:14:58 Ufficio polizia municipale - 10/11/2021 13:14:58

Seleziona esito provvedimento

Selezionando l'esito del provvedimento finale "Favorevole" o "Favorevole con prescrizioni" lo stato della pratica diventerà "Archiviata", selezionando "Negativo" lo stato della pratica diventerà "Esito negativo". In seguito al cambio di stato automatico della pratica non sarà più possibile operare manualmente sul cambio di stato.

Seleziona esito provvedimento

Favorevole con prescrizioni

3. Decorrenza del termine di conclusione del procedimento

I funzionari delle PA che operano sui sistemi regionali CalabriaSUAP e CalabriaSUE spesso si interrogano su quale sia la data da considerare per la decorrenza dei termini di conclusione del procedimento: anche in questo caso la norma di riferimento è quella prevista, in linea generale, dalla legge 241/90.

L'articolo 2, comma 6, della Legge n. 241/1990, infatti, dispone:

“I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.”

Nei casi in cui le istanze siano trasmesse per via telematica⁶, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o, se l'istanza è trasmessa mediante posta elettronica certificata, dal rilascio da parte del gestore del destinatario della ricevuta di presa in carico della PEC (la cosiddetta ricevuta di consegna, cioè la seconda ricevuta che perviene nella casella del mittente successivamente alla trasmissione della pec), ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 68/2005 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3”)⁷.

Rimane salvo l'obbligo di registrazione al protocollo ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. n. 445/2000 che, comunque, ove eseguito successivamente alla richiesta del cittadino, non può determinare il prolungamento del termine che è già iniziato a decorrere.

Si ricorda, infatti, la disposizione di cui all'articolo 65, comma 1-ter del decreto legislativo n. 82/2005 (di contenuto analogo alla disposizione generale dettata al comma 9 dell'articolo 2 legge n. 241/1990) per la quale *“Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso”*.

L'articolo 2, comma 9-quinquies, della legge 241/90 dispone, inoltre, che

“Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”

in questo caso le ricevute automatiche delle pratiche trasmesse tramite i portali regionali, contengono l'indicazione generale dei termini previsti per la conclusione del procedimento.

Questa disposizione va correlata con il comma 9 del medesimo articolo 2, che disciplina le conseguenze sul mancato rispetto dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto, di cui si parlerà più avanti.

Da quanto sopra esposto, si evince, dunque, che i termini di avvio dei procedimenti telematici dipendono dalla data di inserimento a sistema della pratica: nel caso di procedimento in SCIA l'invio della pratica

⁶ articolo 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) e articolo 65 del D. Lgs. n. 82/2005 (“Codice dell'amministrazione digitale”)

⁷ Su questo medesimo argomento, la legge regionale calabrese 19/2001 all'articolo 21 (Decorrenza e sospensione dei termini), comma 1 stabilisce che il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell'ente. Tale disposizione risulta superata dall'evoluzione registrata dalla norma statale che indica il livello essenziale delle prestazioni, che le regioni non possono modificare con garanzie inferiori per i privati, ma solo prevedendo livelli ulteriori di tutela (articolo 29, comma 2-quater, legge 241/90).



consente l'avvio immediato dell'attività connessa alla stessa pratica, mentre nel caso di procedimento autorizzatorio o in SCIA condizionata, l'invio della pratica determina l'avvio automatico del procedimento per l'acquisizione dei pareri necessari.

Nella scheda "Dati generali" della pratica, comunque, è sempre possibile avere conoscenza sia della data ricezione che della data di protocollazione.

Gestione dati generali pratica 9.861			
numero protocollo regionale	data protocollo regionale		
365957/2021	25/08/2021		
data presentazione*	data protocollo*	n. protocollo*	num. interno
25/08/2021	25/08/2021	1957	

Nel caso di SCIA la data di presentazione della pratica determina anche la data di decorrenza dei termini per le verifiche delle dichiarazioni ed asseverazioni presentate e previste dall'articolo 19 della legge 241/90: tale termine è identico per tutti gli attori pubblici competenti per i procedimenti coinvolti nelle verifiche attivate dall'Amministrazione precedente.

Risulta particolarmente importante, quindi, nel caso delle SCIA, che gli uffici SUAP e SUE, che sono i responsabili per l'attivazione delle verifiche nei confronti dei c.d. Enti Terzi, li coinvolgano nel più breve tempo possibile, perché maggiore è il tempo impiegato dagli Sportelli, minore sarà il tempo a disposizione degli Enti terzi per le proprie verifiche.

Si rammenta che il termine previsto per le verifiche di quanto contenuto nella SCIA è di 60 giorni dalla data di presentazione della pratica per le SCIA legate all'esercizio dell'attività e di 30 giorni per le SCIA edilizie, sia di tipo privato che per quelle di "edilizia produttiva".



4. Sospensione o interruzione del termine del procedimento

Il procedimento amministrativo può essere interrotto o sospeso nei soli casi previsti dalla legge.

La *sospensione* del procedimento amministrativo comporta l'arresto del decorso del termine lasciando intatta l'efficacia del periodo precedente: pertanto, tenuto conto che il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene computato, per calcolare i termini del procedimento si deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello successivo alla cessazione dell'evento sospensivo.

La differenza tra l'istituto della *sospensione* e quello dell'*interruzione* non è di poco conto in quanto, nel primo caso, l'arresto del decorso del termine lascia intatta la validità del periodo precedente, con il risultato che quando il termine riprende a decorrere, si deve sommare il periodo trascorso prima della sospensione con quello successivo alla cessazione dell'evento sospensivo, mentre, nel caso di interruzione, il termine inizia a decorrere *ex novo* alla cessazione dell'evento interruttivo, fino alla scadenza del termine originariamente previsto⁸.

La disciplina sulla sospensione del procedimento è contenuta, in via generale, nell'articolo 2, comma 7, della legge 241/90. Una ipotesi particolare è disciplinata nell'articolo 10-bis (*Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*) della stessa legge.

L'articolo 2, comma 7, così dispone:

"7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2."

La norma contempla una disciplina generale applicabile a tutti i procedimenti amministrativi. Essa stabilisce che i procedimenti possono essere sospesi per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, e solo per acquisire: "informazioni, certificazioni relative a fatti, stati, qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni".

Ove il procedimento venga svolto con la modalità della conferenza di servizi, i termini sono specificamente previsti dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e dall'articolo 12, comma 4 e 5, della L.R. 19/2001.

La sospensione del termine per la conclusione del procedimento è, inoltre, prevista dall'articolo 10-bis per consentire la partecipazione del privato con osservazioni in relazione al preavviso di rigetto.

L'articolo 10-bis così dispone:

⁸ Un esempio (nel nostro contesto regionale) di interruzione dei termini è contenuto nel Regolamento regionale 1/2021 (di attuazione della legge regionale 16/2020 "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.") che, all'articolo 11, comma 2, dispone (in merito alle richieste di autorizzazione sismica): "Nel caso di richiesta di integrazioni - che il Settore Tecnico Regionale può richiedere una sola volta - il rilascio dell'atto di autorizzativo o di diniego avviene entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, attraverso il SUE, dell'istanza sulla piattaforma delle integrazioni stesse".



“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”

La disposizione in esame si applica ai soli procedimenti ad istanza di parte (di tipo autorizzatorio) ed alla sola ipotesi in cui l'amministrazione debba adottare un provvedimento negativo, cioè di rigetto, anche parziale, dell'istanza presentata dal privato.

Va chiarito che il preavviso di diniego non si applica, oltre che ai procedimenti d'ufficio, anche nei seguenti casi:

- alle ipotesi in cui sia prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), in quanto questa non è un'istanza, bensì una mera segnalazione, che non innesca alcun procedimento amministrativo, salva l'ipotesi in cui l'amministrazione intenda vietare l'attività segnalata ma, in tal caso, il relativo procedimento è avviato dall'ufficio;
- ai procedimenti aperti su istanza di accesso ai documenti, sia esso documentale, civico o diffuso, sui quali opera, peraltro, solo in caso di richiesta avente a oggetto dati riservati, una speciale procedura di comunicazione ai controinteressati;
- alle procedure concorsuali e alle gare per l'affidamento di contratti pubblici.

Il preavviso di diniego si applica, invece, anche ai procedimenti in cui sia previsto dalla legge il silenzio significativo (sia esso assenso o diniego), laddove l'amministrazione abbia deciso di provvedere in senso negativo per l'istante.

La comunicazione contenente il preavviso di rigetto *sospende* il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, ovvero dalla scadenza del termine assegnato al richiedente per produrre eventuali osservazioni avverso le ragioni poste a fondamento del preavviso di diniego.

Anche la L. R. n. 19/2001 all'articolo 21, comma 3, disciplina l'istituto della sospensione in maniera più articolata rispetto alla norma generale, ma sostanzialmente conforme alla stessa in relazione ai procedimenti amministrativi legati alle pratiche SUAP e SUE.⁹

⁹ 3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei termini massimi stabiliti dall'articolo 17, comma 24, della legge 127/97, ovvero per il tempo assegnato, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza. Qualora il parere richiesto ad altri organi dell'Amministrazione sia di tipo consultivo e questi non lo hanno reso entro il termine comunicato alle stesse o non siano state rappresentate esigenze istruttorie aggravate, l'Amministrazione regionale procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.

La previsione del presente comma non trova applicazione nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato



Quando non diversamente ed espressamente previsto¹⁰, si ritiene che nel conteggio dei termini del procedimento vadano inclusi i giorni festivi¹¹, mentre se la scadenza del termine è in un giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Le ipotesi di interruzione dei termini sono previste negli articoli 16 e 17-bis della Legge 241/90, per come modificati dal D.L. 76/2020.

Nel caso dell'articolo 16 (attività consultiva) - che prevede che gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni rendano i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e che l'amministrazione richiedente deve procedere indipendentemente dall'espressione del parere in caso di decorrenza del termine¹², senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio, se l'organo adito non ha rappresentato esigenze istruttorie - è prevista l'ipotesi di **interruzione dei termini** nel caso in cui vengano comunicate esigenze istruttorie dalle amministrazioni coinvolte. In tal caso, infatti, i termini vengono **interrotti** per una sola volta ed il parere deve essere reso nei 15 giorni successivi al ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

esigenze istruttorie, il termine comunicato dal medesimo organo consultivo è interrotto per una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro 15 gg. dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione regionale;

c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di Enti o organi appositi per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 241 del 1990. Ove l'ente o l'organismo competente a dare le valutazioni tecniche richieste dall'Amministrazione regionale, non accorda le sue valutazioni ovvero gli stessi non rappresentino esigenze istruttorie o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti e dipartimenti universitari. Tale disposizione non trova applicazione in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'ente od organo adito

dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie alla Amministrazione procedente, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

d) salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis della l. 241/1990, qualora debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario alla formazione di tali atti, in relazione ai termini applicabili ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge;

e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere acquisendo il previo, eventuale, parere della competente commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente settore - che è tenuto a provvedere entro tale termine - di annotazioni, registrazioni o visti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.

f bis) per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge."

¹⁰ Un caso in cui vengono espressamente esclusi i giorni festivi è la disposizione dell'articolo 14-bis, comma 2, della legge 241/90 che prevede che la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte

¹¹ L'art. 2963 del codice civile prevede che "Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al 5 giorno seguente non festivo". L'art. 1187 dello stesso codice dispone che "Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi." Per gli adempimenti amministrativi si rileva la mancanza di una norma di carattere generale sul computo dei termini. L'INAIL con nota n. 1550 del 2 marzo 2015 ritiene che possano essere applicate, in via analogica, le disposizioni dettate dal Legislatore in ambito processuale, sia civile che amministrativo che, in caso di adempimenti che scadono nella giornata di sabato, prevedono la proroga al primo giorno lavorativo successivo.

¹² La disposizione dell'articolo 16 non si applica ai pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



Nel caso dell'articolo 17-bis – con cui è stato introdotto il silenzio-assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici, prevedendo che gli “atti di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati” devono intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'Amministrazione procedente, dello schema del provvedimento, corredato della relativa documentazione, “senza che sia comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta” dell'Amministrazione co- decidente – è previsto che il termine possa essere **interrotto** una sola volta, qualora vi siano esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale. In tal caso, l'assenso è reso nei trenta giorni successivi. Scaduto inutilmente anche tale termine, l'assenso si intende comunque acquisito

Le cause di interruzione e di sospensione di un procedimento amministrativo devono ritenersi tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa. (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n.1767).

Si precisa, al riguardo, che l'interruzione del termine non rientra nella disponibilità del Responsabile del procedimento o del Dirigente, ma è un effetto legale connesso alla necessità di completamento dell'attività istruttoria, con la conseguenza che la richiesta di documenti non previsti dalle norme sul singolo procedimento (legge, regolamento, bando o altro) già in possesso dell'Amministrazione o comunque non utili per la definizione dello stesso, non interrompe il termine; diversamente si avrebbe una modifica del termine per la conclusione, in difetto di potere al riguardo.

5. I termini per il coinvolgimento degli enti competenti nel procedimento

La disciplina del procedimento amministrativo non dispone i termini specifici entro cui le amministrazioni procedenti devono coinvolgere nel procedimento le altre amministrazioni che devono rendere assenti, concerti o nulla osta necessari ai fini della definizione del provvedimento oggetto della richiesta. Tenuto conto, però, dei termini vincolanti per la conclusione del procedimento, **il coinvolgimento dei c.d. Enti terzi nel procedimento deve avvenire in tempo utile** per consentire l'emissione degli atti amministrativi necessari delle altre amministrazioni nel termine previsti dalla normativa per concludere il procedimento principale ed evitare di incorrere nelle ipotesi di responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento.

6. Rilevanza giuridica del silenzio nei rapporti tra amministrazione e privato

Il silenzio della PA in caso di istanze dei privati assume vari significati.

Nei casi espressamente regolati dal legislatore può assumere il valore di provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto (silenzio significativo); nei casi non regolati rappresenta un inadempimento della P.A. dell'obbligo, previsto dall'articolo 2 della Legge 241/1990, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (silenzio inadempimento).

6.1 Silenzio assenso

L'istituto è disciplinato dall'articolo 20 della Legge n. 241/90 il quale è stato modificato dal legislatore in più occasioni in un'ottica di maggiore semplificazione dell'azione amministrativa e di maggiore tutela del privato istante.

L'articolo 20, comma 1 della Legge n. 241/1990, nella versione ad oggi vigente, così dispone:

"... nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato".

La disposizione sopra riportata, in applicazione del principio di semplificazione amministrativa, ha generalizzato la fattispecie di silenzio con valore legale tipico di assenso, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica del richiedente.

Tale previsione non costituisce una deroga al principio dell'obbligo di provvedere, ma rappresenta una norma di chiusura in favore del cittadino. Pertanto, il procedimento amministrativo, allo spirare del termine fissato per la sua definizione, si conclude o con un provvedimento espresso (positivo o negativo), oppure, in via surrogatoria, con un mero comportamento inerte dell'amministrazione protratto per un certo periodo, che il legislatore equipara ad un provvedimento positivo di rilascio dell'atto o titolo richiesto.



Affinché si formi il silenzio assenso, giurisprudenza consolidata ritiene necessario, oltre al decorso del tempo, che l'istanza del privato sia completa e che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del provvedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 876).

Il termine per la conclusione del procedimento e con esso il termine per la formazione del silenzio assenso, può, dunque, essere interrotto o, più propriamente, sospeso, in tutte le ipotesi nelle quali si renda necessaria un'attività istruttoria, purché questa rappresenti una effettiva necessità e non sia invece un pretesto per eludere il termine per la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, quale ad esempio la richiesta di documentazione inconferente al procedimento o di documentazione già in possesso dell'Amministrazione.

Sebbene la disposizione abbia carattere generale, vi sono dei procedimenti, indicati al comma 4 dello stesso articolo 20, per i quali è esclusa la formazione del silenzio assenso.

Tra essi vi sono i procedimenti riguardanti la tutela dell'ambiente, il patrimonio culturale, la difesa nazionale, la sicurezza, l'immigrazione, la salute e l'incolumità pubblica, nonché i procedimenti per i quali la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.

Per esigenza di chiarezza nei rapporti tra cittadino e amministrazione, ma anche nei rapporti tra gli stessi cittadini, con l'articolo 62, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta una disposizione che abilita il cittadino a richiedere un'attestazione formale circa la formazione del silenzio assenso e, in caso di mancato riscontro, a sostituire tale attestazione con una propria dichiarazione.

Il nuovo comma 2 bis dell'articolo 20 prevede infatti che:

“Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

Nel caso, la richiesta dell'attestazione sul decorso dei termini del procedimento deve essere trasmessa allo Sportello Unico ed è di competenza dello stesso.

Va, comunque, ricordato che il provvedimento formatosi per silenzio assenso può essere annullato d'ufficio dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21 nonies, ma solo ove l'illegittimità del provvedimento implicito sia accompagnata anche da un interesse pubblico specifico (quindi non mero ripristino della legalità violata) alla rimozione dell'atto illegittimo, comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla sua formazione, fatta eccezione, in relazione a quest'ultimo termine, per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false (articolo 21 nonies comma 2 bis), i quali possono essere ritirati anche dopo il decorso di dodici mesi dal loro rilascio.

Il ritiro di un atto del procedimento, dopo l'adozione dell'atto conclusivo, non produce alcun effetto sul procedimento e sul provvedimento finale, potendo soltanto essere considerato come proposta di intervento



in autotutela diretta al competente organo, il quale potrà ritirare l'atto conclusivo solo ove sussista, unitamente all'illegittimità dell'atto del procedimento, anche un interesse pubblico specifico all'annullamento d'ufficio da ritenere prevalente sull'affidamento del privato al mantenimento dell'atto.

Sul fronte regionale la Legge 19/2001, al comma 2 dell'articolo 15, sul silenzio assenso così recita:

“2. Fatta salva sia l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione dell'azione amministrativa volte a prevedere specifiche forme di silenzio assenso per privati e imprese, sia l'applicazione del comma 1, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento nei casi, in presenza dei presupposti e con i limiti previsti dall'articolo 20 della legge 241/1990, nonché dalla normativa di settore.”

Va ancora ricordato che l'inadempimento di un organo dell'amministrazione o di un altro ente in ordine all'adozione di un atto del procedimento di loro competenza non giustifica l'inadempimento del Dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, entro i termini di legge.

Infatti, il legislatore, in un'ottica di semplificazione, ha disciplinato all'articolo 17 bis il silenzio anche nei rapporti tra P.A. e tra P.A. e gestori di beni o pubblici servizi, prevedendo che l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, debba avvenire nel termine di giorni trenta, decorsi i quali l'assenso, il concerto o il nulla osta, si intende acquisito. Nelle sole ipotesi di acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine per la pronuncia viene stabilito in giorni 90 (comma 3), decorrente dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente, salvo il caso in cui disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 (della legge 241/90) non prevedano un termine diverso.

Il termine può essere **interrotto** qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso l'assenso è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

Le norme sopra riportate costituiscono applicazione del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'articolo 1 della Legge n. 241/1990, aggravamento giustificabile solo “per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”, che pertanto devono ritenersi di stretta interpretazione.

Le disposizioni dell'articolo 17-bis non si applicano nei soli casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 17-bis si applichi soltanto qualora l'ente procedente debba acquisire l'assenso di una sola amministrazione. In tutti gli altri casi, ossia quando debbano essere acquisiti più atti di assenso da parte di diversi enti, deve trovare applicazione la disciplina della conferenza di servizi (parere del Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016).

Diversa, anche se analoga quanto a tutela del cittadino, è la fattispecie disciplinata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA, segnalazione certificata di inizio attività), ove al primo comma dispone che:



“1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza...”

In questi casi più che di attività realizzabile sulla base di un titolo formato per silenzio assenso, si ha la liberalizzazione di varie attività che possono essere esercitate sulla base della sola segnalazione certificata del cittadino o dell'impresa.

Al comma 6 ter di detto articolo, chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, si riconosce al terzo interessato la facoltà di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 104/2010, Codice del processo amministrativo (silenzio inadempimento).

La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 45 del 2019, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della disposizione in parola, nella parte in cui non prevede un termine entro cui l'interessato (rectius: il terzo) può sollecitare i poteri di verifica dell'amministrazione, affermando che:

“Le verifiche cui è chiamata l'amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono dunque quelle già puntualmente disciplinate dall'articolo 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi [ora 12] (comma 4, che rinvia all'articolo 21-novies). Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all'esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l'interesse si estingue” (punto 9 del “Considerato in diritto” della sentenza C. cost. n. 45/2019).

Pertanto, nelle ipotesi di formazione, per effetto del decorso del termine previsto, di un atto abilitativo privatistico (SCIA) l'amministrazione non può rimuovere in autotutela detto atto, perché non avente natura amministrativa, ma neppure può adottare provvedimenti interdittivi sulla attività esecutiva del privato, con la sola eccezione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 21 nonies per l'utilizzo di detti poteri interdittivi.

Per le ipotesi di silenzio assenso nell'ambito della conferenza di servizi si rimanda al capitolo specifico previsto nel documento su questo istituto

6.2 Silenzio rigetto o diniego

Altre ipotesi di silenzio significativo sono il silenzio rigetto ed il silenzio diniego, **ipotesi tutte accomunate dal significato sostanziale di reiezione della richiesta.**



Non esiste nella Legge n. 241/90 una disciplina generale sul silenzio significativo di rigetto di un'istanza, al contrario di quanto visto per il silenzio assenso. Sono le singole leggi di settore che qualificano il silenzio protratto per un certo tempo come reiezione della domanda, qualificandolo alcune volte come silenzio rigetto, altre come silenzio diniego.

La più importante fattispecie di silenzio rigetto è disciplinata dalla legge sui ricorsi amministrativi (articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) dove si prevede che, decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza una risposta formale del superiore, il ricorso deve ritenersi rigettato.

Per il silenzio diniego, la fattispecie più rilevante è quella disciplinata a livello statale dall'articolo 36 del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria), mentre a livello regionale possiamo citare l'articolo 36 della L. 19/2001, ove si dispone in tema di accesso agli atti del procedimento che:

“Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si applica il comma 4 dell'articolo 25 della L. 241/90”

(comma che ripropone la medesima prescrizione a livello statale).

6.3 Silenzio inadempimento

Nell'ipotesi in cui non sussistano i presupposti per la formazione di un silenzio significativo (di assenso, di diniego o di rigetto) la mancata definizione del procedimento nel termine previsto, determina la formazione del silenzio inadempimento, con possibilità per il cittadino di pretendere una pronuncia espressa attraverso la presentazione di un ricorso al TAR ai sensi degli articoli 31 e 117 del c.p.a..

In questa evenienza il danno per l'Amministrazione e per il Dirigente inadempiente è evidente, sia in ordine alle spese del giudizio e sia in ordine al giudizio di responsabilità amministrativo patrimoniale di fronte alla Corte dei conti a carico del Dirigente; a tale ultimo riguardo è la legge a imporre la trasmissione degli atti al giudice contabile, con la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 2 della Legge 241/1990:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché' di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.



7. I termini nei procedimenti in conferenza di servizi

7.1 La Conferenza di Servizi semplificata asincrona.

La Conferenza di Servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona: tale modalità prevede che le amministrazioni competenti non si riuniscano in un'unica sede e data, ma comunichino tra di loro attraverso l'utilizzo della telematica. Pertanto, le istanze e la relativa documentazione, nonché gli atti di assenso, sono inviati o messi a disposizione per via telematica.

Il **procedimento** della Conferenza in forma semplificata e asincrona è sintetizzato nelle seguenti fasi:

7.1.1 L'indizione

1. **Entro 5 giorni** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda viene indetta la Conferenza di servizi
2. L'Amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
 - a. l'oggetto della determinazione, l'istanza e la relativa documentazione oppure le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni ed ai documenti utili allo svolgimento dell'istruttoria,
 - b. il termine perentorio, **non superiore ai 15 gg**, per la richiesta di eventuali integrazioni **documentali o chiarimenti**,
 - c. il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono trasmettere le proprie determinazioni:
 - i. **entro 45 gg**: nei casi ordinari
 - ii. **entro 90 gg**: se tra le amministrazioni vi sono enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali della tutela della salute dei cittadini ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine diverso
 - d. la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona.

7.1.2 La gestione delle integrazioni

Quando risulta necessario acquisire documentazione integrativa o chiarimenti, è previsto che:

- l'amministrazione invitata alla conferenza di servizi e che ha rilevato la carenza di documenti o dati necessari per completare l'istruttoria trasmette la richiesta di integrazioni all'amministrazione procedente entro e non oltre **15 giorni** dall'indizione della conferenza semplificata;
- essendo coinvolte più amministrazioni, prima di formalizzare le richieste all'interessato con un'unica sospensione dei termini per le risposte, l'amministrazione procedente attende che tutti gli enti coinvolti possano formalizzare le rispettive richieste di documenti **nei suddetti 15 giorni**;
- l'invio all'interessato di una richiesta di integrazioni "unica", comporta la sospensione dei termini del procedimento in attesa del ricevimento di tutte le risposte, da produrre da parte dell'interessato entro un termine ordinariamente **non superiore a 30 giorni** dalla richiesta;
- ricevuta la documentazione integrativa prodotta dall'interessato, l'amministrazione procedente la trasmette tempestivamente a tutti gli Enti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, esplicitando la nuova data entro cui dovranno essere rese le rispettive determinazioni, nonché comunicando **la nuova data stabilita per l'eventuale Conferenza simultanea** e decisoria di cui al comma 6 dell'art. 14-bis della Legge n. 241 del 1990.



Nella pratica, può succedere che, pur essendo scaduto il termine dei 15 giorni dall'indizione, l'amministrazione procedente che riceve tardive richieste di integrazioni da parte di Enti coinvolti in Conferenza provveda, comunque, a comunicarle all'interessato, qualora motivate, per il buon esito del procedimento; in tale eventualità, non possono comunque essere sospesi i termini della conferenza semplificata in attesa della produzione di tali integrazioni, ma l'amministrazione procedente potrà poi decidere di convocare la conferenza simultanea di cui alla lett. d) dell'art. 14-bis, nel caso in cui l'Amministrazione che ha richiesto tardivamente le integrazioni non riesca ad esprimersi.

7.1.3 La Determinazione conclusione della conferenza di servizi asincrona

Nel caso in cui sia infruttuosamente decorso il termine fissato per l'espressione della determinazione da parte di una delle amministrazioni coinvolte nella conferenza asincrona, dovendosi ritenere a tutti gli effetti formato, sul punto, un provvedimento di tacito assenso, l'eventuale espressione tardiva di quell'amministrazione non potrà essere tenuta in alcuna considerazione dall'amministrazione procedente. Tale punto è stato rafforzato dall'articolo 12 della Legge n. 120 del 2020, che ha previsto espressamente, attraverso il nuovo comma 8-bis dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, che sono comunque inefficaci le determinazioni espresse da un'amministrazione interessata oltre i termini previsti dalla conferenza dei servizi.

L'acquisizione del parere tramite silenzio assenso non può avvenire per i procedimenti per i quali l'Unione Europea richieda un assenso espresso (come VIA, AIA, ecc.).

Pertanto, recepite le opinioni esplicite e/o gli assenti impliciti, l'amministrazione procedente concluderà la conferenza semplificata con una determinazione di **conclusione positiva** oppure di **conclusione negativa**.

La conclusione negativa produce gli effetti della comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e pertanto, in caso di mancata presentazione di motivate osservazioni di "replica" dell'interessato **nel termine di 10 giorni** dalla comunicazione di tale determinazione, essa diventa efficace a tutti gli effetti, comportando il rigetto definitivo della domanda (se il proponente trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis, il responsabile del procedimento, **entro 5 giorni lavorativi** dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Se le amministrazioni coinvolte confermano, entro questo termine, il loro dissenso, le motivazioni del loro rifiuto vengono riportate nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza).

Ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge n. 120 del 2020 all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, tale comunicazione produce l'effetto di **sospendere, e non più di interrompere** (secondo quanto era previsto dalla versione originaria dell'art. 10 bis), i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato, o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentarle.

7.2 La Conferenza di Servizi simultanea sincrona.

a) Apertura della fase sincrona della Conferenza alla scadenza dei termini della fase asincrona

Conclusa la fase asincrona della conferenza di servizi, nei casi in cui non sia stato possibile determinare la conclusione positiva o negativa della stessa conferenza, l'amministrazione procedente convoca e



svolge la conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona – con la partecipazione contestuale, in “presenza” anche in forma telematica (web-conference), delle amministrazioni interessate.

La conferenza simultanea si svolge **nella data** già fissata nella nota di indizione della fase asincrona, od in quella aggiornata a seguito dell’eventuale sospensione dei termini per integrazioni. La convocazione deve essere inviata a tutti i soggetti/enti coinvolti ed all’interessato con la massima tempestività a seguito della conclusione della prima fase della conferenza, dovendo pervenire agli stessi con congruo preavviso rispetto alla data della seduta. Il termine per lo svolgimento dei lavori della Conferenza simultanea aperta a seguito della fase semplificata è sempre **di 45 giorni dalla prima riunione**, anche qualora vi partecipino amministrazioni preposte alla tutela dei beni “sensibili” (paesaggio, ambiente, beni culturali, salute, pubblica incolumità).

b) Conferenza simultanea convocata senza preventivo esperimento della fase asincrona

L’amministrazione procedente **deve** convocare la conferenza in forma simultanea:

- quando viene presentato il progetto definitivo di una proposta già esaminata in conferenza dei servizi preliminare;
- quando la normativa di settore lo prevede espressamente (es. in caso di Valutazione di Impatto Ambientale regionale).

L’amministrazione procedente **può** convocare la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona senza che si sia preventivamente svolta una fase asincrona, nei seguenti due casi:

- per procedimenti/progetti particolarmente complessi;
- su richiesta delle altre amministrazioni o del privato interessato, motivata dalla complessità del procedimento e trasmessa all’amministrazione procedente **entro 15 giorni** dall’indizione della conferenza semplificata

7.2.2 Termini e durata dei lavori della Conferenza simultanea sincrona

Entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza relativa ai procedimenti particolarmente complessi, o dalla richiesta del privato o di altro Ente interessato, l’amministrazione procedente indice la Conferenza simultanea, comunicando alle altre amministrazioni: l’oggetto della determinazione da assumere, la data di svolgimento della 1^a riunione (comunque **entro i 45 giorni** dall’indizione, oppure dalla richiesta del privato interessato o di altra P.A.), i contenuti dell’istanza e della relativa documentazione, oppure le credenziali per l’accesso telematico agli stessi, il termine perentorio per le richieste di integrazioni, **mai oltre i 15 giorni** dall’indizione. I termini per la conclusione della conferenza sono di **45 giorni** dalla data della prima riunione, oppure **di 90 giorni** qualora siano coinvolte amministrazioni “qualificate” preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini.

7.2.3 Decisione finale della Conferenza di Servizi sincrona

All’esito dei lavori della Conferenza, e comunque entro il termine normativamente stabilito per la conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**.



La determinazione di conclusione positiva è **immediatamente efficace** in caso di unanimità delle opinioni rese.

L'efficacia è, invece, **sospesa** quando la determinazione sia stata adottata, in base al criterio delle opinioni prevalenti, a fronte dell'espressione di dissensi qualificati (ossia resi dalle amministrazioni preposte alla tutela dei beni sensibili, di cui all'art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990), per il periodo utile all'eventuale presentazione dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri (**entro 10 giorni** dalla comunicazione della determinazione), ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990.

I termini di **efficacia** di tutti i pareri ed atti di assenso comunque denominati acquisiti all'interno della conferenza di servizi decisoria decorrono **dalla comunicazione della determinazione** motivata di conclusione positiva che abbia acquisito efficacia a tutti gli effetti.

7.2.5 Il ricorso all'opposizione per le amministrazioni dissenzienti

Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, nonché le amministrazioni regionali o delle province autonome, che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla conferenza, possono - ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge n.241/1990 - proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri contro la determinazione motivata di conclusione della conferenza, **entro 10 giorni dalla sua comunicazione**, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione con le amministrazioni interessate (sia le dissenzienti che le altre), al fine di raggiungere un'intesa, sulla base del principio di collaborazione, che sostituisca la determinazione di conclusione della conferenza stessa. Se invece non si raggiunge l'intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione utile.

7.3 Disciplina transitoria per accelerare il procedimento in Conferenza dei Servizi

L'art. 13 della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, ha introdotto una **procedura di conferenza di servizi "straordinaria" e facoltativa**, a carattere sperimentale, applicabile fino al 31 dicembre 2021, la cui durata è stata prorogata, da ultimo ed in base alle disposizioni dell'articolo 14, comma 8 del Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 23 (convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023) **fino al 30 giugno 2024**.

Tale norma intende introdurre ulteriori semplificazioni e misure di accelerazione all'istituto della conferenza per fronteggiare gli effettivi negativi provocati dalla pandemia da Covid-19.

Rispetto all'istituto "classico" della Conferenza dei servizi previsto dagli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990, sono **introdotte tre misure di semplificazione/accelerazione**, applicabili (è una facoltà della Amministrazione procedente) in tutti i casi in cui deve essere indetta una **conferenza di servizi semplificata con contenuti decisori**, ai sensi del 2 comma dell'art.14 della Legge n. 241/1990:



- 1) **Per tutte le amministrazioni interessate** – incluse quelle in posizione qualificata di cui all'art. 14-quinquies - è previsto un unico termine e **perentorio di 60 giorni** per l'espressione delle rispettive determinazioni; rispetto alla disciplina ordinaria tale prescrizione comporta un termine unico per tutte le amministrazioni ivi incluse le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili per le cui determinazioni è normalmente previsto un termine più lungo, pari a 90 giorni (art.14-bis, comma 2, lett. c).
- 2) È previsto lo svolgimento di una **riunione contestuale**, esclusivamente **telematica ed entro 30 giorni** dalla scadenza del termine previsto dalla lett. c) del 1 comma dell'art. 14-bis, **per la definizione di** quei procedimenti che l'amministrazione precedente, a conclusione della conferenza semplificata, non sia in grado di definire sulla base dei pareri già acquisiti;
- 3) **per l'approvazione dei progetti** è previsto che, nel caso in cui sia necessario riconvocare la conferenza sul livello successivo della progettazione, i termini di questa vengano **ridotti della metà**, e tutti gli atti di assenso eventualmente necessari in fase di esecuzione delle opere stessa, vanno "in ogni caso" rilasciati nel termine **di 60 giorni** dalla richiesta.

Il comma 8, dell'articolo 14 del decreto legge 13/23, ha ulteriormente ridotto i termini della conferenza accelerata prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di **trenta giorni** e, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in **quarantacinque giorni**, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

7.4 Le altre tipologie di conferenza di servizi previste dalla legge e gestite dai portali regionali

Oltre alla conferenza di servizi decisoria (asincrona e simultanea), l'articolo 14 della legge 241/90 prevede le seguenti ulteriori tipologie di conferenza di servizi (entrambe gestite e attivabili dai portali regionali):

- 1) **la Conferenza istruttoria (prevista al comma 1 dell'articolo 14) che** è una tipologia di conferenza facoltativa, essendo rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione precedente. Normalmente si svolge con le modalità della conferenza asincrona di cui all'art. 14-bis, ma può anche svolgersi con modalità diverse, definite volta per volta dall'amministrazione precedente e considerate le più idonee.
Si tratta di conferenza di natura consultiva e non prevede pertanto il rilascio di provvedimenti immediatamente produttivi di effetti giuridici nei confronti del soggetto interessato;
- 2) **la Conferenza preliminare (prevista al comma 3 dell'articolo 14).** La conferenza preliminare si svolge con le modalità della conferenza semplificata asincrona di cui all'art. 14-bis della Legge n. 241 del 1990, ma con termini ridotti fino alla metà per le espressioni degli enti ed uffici coinvolti, e sulla sola base della documentazione prodotta dall'interessato.
Entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato, l'amministrazione precedente trasmette al privato interessato le valutazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza preliminare, senza dover assumere al riguardo alcuna determinazione "di merito".



8. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

La legge stabilisce che le P.A. devono risarcire il danno ingiusto procurato ai privati in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

La norma per la verità non sanziona il ritardo in sé considerato. Essa, infatti, si limita a stabilire che se un ritardo nell'adozione di un provvedimento procura al privato un danno questo va risarcito.

Nel dettaglio, l'articolo 2 bis della Legge n. 241/1990, nel disciplinare le conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento, dispone che:

“1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.”

L'articolo inquadra la fattispecie della responsabilità civile dell'amministrazione e la conseguente responsabilità sia amministrativa disciplinare che patrimoniale del funzionario per l'inosservanza del termine procedimentale.

Al primo comma è prevista la possibilità per il cittadino o l'impresa di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo dell'amministrazione nella definizione del procedimento amministrativo. Al comma 1 bis è, inoltre, previsto un indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento.

Va precisato che, mentre per ottenere il risarcimento del danno previsto al primo comma è necessaria la dimostrazione del danno subito e del comportamento doloso o colposo dell'amministrazione nonché del nesso di causalità, nel caso di indennizzo da mero ritardo, disciplinato al comma 1 bis e richiamato nelle citate sentenze, si prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.



9. Attivazione del potere sostitutivo

L'articolo 2, ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater, dispone:

“9 bis L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9 ter Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9 quater Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La disciplina mira a garantire, nelle ipotesi di violazione dei termini procedurali, una protezione specifica e immediata, non solo meramente indiretta (come quella conseguente, in definitiva, alla generale previsione sulle responsabilità, a vario titolo, per mancato rispetto di termini, ai sensi del comma 9), degli interessi lesi dalla violazione dei termini del procedimento.

Le norme sopra riportate introducono uno strumento volto ad individuare un meccanismo idoneo a portare, comunque, a conclusione il procedimento, strumento che scatta dopo la decorrenza dell'originario termine procedimentale.

Sia la lettera di tali norme, sia la relativa ratio, pertanto, individuano poteri sostitutivi da esercitarsi anche d'ufficio (articolo 2 comma 9 ter Legge 241/1990) a prescindere, quindi, dalla ricezione di atti di impulso provenienti dagli interessati al provvedimento finale.

Le norme in esame, infatti, prevedono un mezzo di tutela alternativo al ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 del D. Lgs. n.104/2010, sicché il privato, per adire il giudice amministrativo, non ha l'onere di avviare il procedimento sostitutivo.



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



10. Misurazione dei tempi dei procedimenti

L'articolo 2, comma 4 bis dispone:

“Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”.

Tale disposizione, introdotta con il D.L. n. 76/2020 e riferita ad un numero limitato di procedimenti, costituisce attuazione dell'articolo 2, comma 12, del medesimo decreto legge, che dispone:

“Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

La misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti è divenuta livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

La LR 19/2001 all' articolo 2 comma 4 lettera b) impone l'emanazione di regolamenti regionali che stabiliscano la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e l'uniformità di termine di conclusione per procedimenti analoghi.